



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Allegato 2)

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
PIAO 2025 – 2027
Sottosezione 2.3
“Rischi corruttivi e trasparenza”**

*(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione)*

Indice

PREMESSE

1. OGGETTO – FINALITA’
2. ANALISI DELLA REALTA’ DEL COMUNE DI VALDISOTTO – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

PROBLEMATICHE APPLICATIVE E NORME ATTUATIVE - INTEGRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 9 LEGGE 190/2012

3. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
4. ROTAZIONE DEI FUNZIONARI ADDETTI ALLE AREE A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE E NEL CASO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE O DISCIPLINARE
5. ART. 1 COMMA 9 LETTERA A) L. 190/2012: ATTIVITA’ A RISCHIO DI CORRUZIONE
6. ART. 1 COMMA 9 LETTERA B) MECCANISMI DI PREVENZIONE RISCHIO DI CORRUZIONE PER LE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 5
7. ART. 1 COMMA 9 LETTERA C) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
8. ART. 1 COMMA 9 LETTERA D) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
9. ART. 1 COMMA 9 LETTERA E) MONITORAGGIO DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI INTERESSATI DALLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI CORRUZIONE
10. ART. 1 COMMA 9 LETTERA F) OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

DATI E INFORMAZIONI RICHIESTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

11. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC – SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE
12. LE AREE DI RISCHIO
13. MAPPATURA DEI PRINCIPALI PROCESSI ATTUATI NELLE AREE DI RISCHIO DI CUI ALL’ART. 13
14. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
15. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
16. PONDERAZIONE DEL RISCHIO
17. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO
18. MISURE OBBLIGATORIE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
19. MISURE ULTERIORI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
20. TRASPARENZA
 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO – ORGANIZZAZIONE
 2. IL NUOVO ACCESSO CIVICO
 3. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 4. MONITORAGGIO
 5. LA TRASPARENZA E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)
 6. LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 36/2023
21. PARTECIPAZIONI IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO
22. DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO (IL WHISTLEBLOWING).
23. NORME FINALI -MODALITA’ PER OPERARE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL PIAO TRATTAMENTO DATI MISURE ULTERIORI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PREMESSE

1- OGGETTO – FINALITA'

1. La presente sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012. Essa è redatta secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) -da ultimo- con delibera n. 7/2023, successivamente aggiornato con deliberazioni n. 605/2023 e n. 31/2025 e rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nel Comune di Valdisotto
2. L'art. 1 della legge 190/2012 dispone che tale piano, su proposta del responsabile anticorruzione, sia adottato dall'organo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, e, al comma 9 stabilisce che lo stesso debba rispondere alle seguenti esigenze
 - a) *individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
 - b) *prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
 - c) *prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;*
 - d) *definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
 - e) *definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
 - f) *individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.*
3. Intento dell'Ente, tenuto conto delle ridotte risorse disponibili (anche in termini di scarsità di tempo che i funzionari sono in condizione di dedicare ai sempre crescenti adempimenti formali e burocratici) e della necessità di evitare duplicazione di adempimenti, quello di creare un sistema integrato, che tenda a coordinare i controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione con i seguenti:
 - a) controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controlli di gestione tesi a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
4. Nella stessa ottica e nello stesso sistema integrato, si sono attivati o migliorati negli ultimi anni, anche quali strumenti da utilizzare ai fini della lotta alla corruzione, i seguenti meccanismi:
 - a) L'applicazione della normativa in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
 - b) L'applicazione della normativa in materia di misurazione e valutazione delle prestazioni;
 - c) L'applicazione della normativa concernente il procedimento disciplinare, in connessione con il codice di comportamento del Comune di Valdisotto.
5. In tale contesto, particolare attenzione è accordata al tentativo di adattare la disciplina prevista dalla legge alla dimensione demografica di questo Comune, sciogliendo rigidità che potrebbero

essere di ostacolo al buon funzionamento dell'ente, secondo i sopra richiamati principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

6. In particolare la normativa nazionale ed il piano nazionale anticorruzione devono essere applicati tenendo conto della realtà specifica degli enti locali, e, in particolare di quella di questo ente, delle sue dimensioni demografiche, dell'assenza di figure dirigenziali nell'organico e della sua struttura organizzativa; ciò vale in particolare per la problematica afferente alle incompatibilità ed ai conflitti d'interesse a carico del responsabile della prevenzione e a quella della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità.
7. La presente sottosezione si limita alle integrazioni e specificazioni ritenute necessarie rispetto alle disposizioni contenute nel Piano nazionale, cercando di evitare di ripetere le disposizioni nello stesso contenute, alle quali si fa espresso rinvio.
8. In coerenza con l'impianto della legge sopracitata, le misure di prevenzione di cui alla presente sottosezione sono rivolte alle attività di funzionari e dipendenti del Comune e non a quelle degli organi politici. Il sistema dei controlli anticorruzione è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Restano ferme le funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale, e dei suoi membri, così come disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2- ANALISI DELLA REALTÀ DEL COMUNE DI VALDISOTTO - IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. La presente sottosezione si cala nella realtà di questo ente; si delineano qui alcune caratteristiche del medesimo, partendo in generale dalla situazione dei Comuni in questo momento storico.
2. Nella crisi generale che stanno vivendo le istituzioni del nostro Paese, gli enti locali sono particolarmente colpiti anche per effetto di scelte di politica legislativa che non tengono conto dei principi costituzionali di autonomia degli enti locali.
3. I Comuni, da sempre caratterizzati da un ruolo di concreta erogazione di servizi ai cittadini, sono attualmente sottoposti ad una tenaglia fatta di continui e pesantissimi tagli di risorse, accompagnati da una crescente complicazione burocratica, frutto:
 - di un eccesso di obblighi di pianificazione, di rendicontazione, del moltiplicarsi degli adempimenti statistici;
 - di una moltiplicazione dei centri di controllo;
 - del caos legislativo che concorre a ostacolare se non a paralizzare l'attività dei Comuni, con continue e incoerenti revisioni delle norme che regolano l'attività e con i Comuni posti in condizione di approvare i bilanci "preventivi" e, quindi, tutti i piani e programmi agli stessi connessi, solo a fine anno;
 - dalla selva di interpretazioni divergenti che costringe l'operatore a dedicare una sempre più consistente porzione del tempo lavorativo all'esegesi di interpretazioni;
 - delle pesanti ingerenze nell'autonomia gestionale degli enti, in particolare in materia di spese per il personale.
 - Delle complicazioni e dai vincoli legati al pareggio di bilancio.
4. Tale situazione di incertezza e confusione normativa, che ovviamente, si riflette anche sull'operato dei funzionari e dei dipendenti del Comune ed è una delle cause del fenomeno corruttivo, rischia, contro la volontà del legislatore, di trasformare il Piano in un momento burocratico sminuendone il ruolo che invece deve assicurare, per quanto possibile, un'efficace prevenzione del fenomeno corruttivo nell'ampia accezione definita dal Piano nazionale.

5. Per quanto riguarda, nello specifico, la situazione di questo ente, si precisa che le problematiche di cui al precedente comma 3 sono, tutte, ampiamente presenti; inoltre secondo quanto previsto nella determinazione n. 12 l'approccio generale nell'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione deve essere reso compatibile con le oggettive situazioni di particolare difficoltà, a causa di ridotte dimensioni organizzative e di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate: il RPC di questo comune si trova ad operare senza uno staff dedicato e assomma anche le funzioni di segretario in convenzione con il Comune capoluogo di Provincia e con altro Comune con una limitata presenza in questo ente, e di responsabile dei procedimenti disciplinari.
6. In relazione al contesto interno di riferimento, va comunque rilevato che non si registrano nel passato condanne a carico di funzionari e dipendenti del Comune per reati connessi con il fenomeno corruttivo (né rinvii a giudizio o procedimenti disciplinari inerenti tali reati).
7. Per l'analisi del contesto esterno si fa riferimento, come indicato nella Chech list (lista di controllo) allegata alla delibera n. 7/2023 del consiglio dell'ANAC, agli elementi ed ai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica), ove si evidenzia che "Sul territorio della provincia di Sondrio, permane una situazione di contenuta delittuosità nonché l'assenza di manifestazioni criminose tali da determinare tra la popolazione residente una percezione di allarme sociale. Inoltre, allo stato, non sono stati censiti tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni di tipo mafioso ed anche il tessuto produttivo locale non appare essere interessato dalle infiltrazioni della economia illegale, sebbene siano emersi importanti fenomeni di evasione fiscale. Viene, comunque, mantenuto un alto livello di attenzione anche in relazione all'esecuzione di importanti lavori pubblici infrastrutturali.
8. Più recentemente l'analoga RELAZIONE riferita all'Anno 2016 Presentata dal Ministro dell'interno MINNITI (Doc. XXXVIII, n. 5 trasmessa alla Presidenza il 15 gennaio 2018) dopo aver precisato che "prosegue l'attività di accesso e controllo dei cantieri di opere pubbliche da parte dei Gruppi Interforze delle Prefetture. Nel 2016, in Lombardia, l'attività ispettiva ha riguardato principalmente la provincia di Milano e nel corso dell'anno, è stata estesa anche alle province di Varese, Lecco, Sondrio, Como e Mantova", così aggiorna tali dati:
"Il territorio della provincia di Sondrio mostra una situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica caratterizzata da una delittuosità contenuta e da non evidenti tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni di tipo mafioso, pur essendo esposta all'influenza della vicina "locale" di Erba (CO), ove è emerso l'interesse per i subappalti connessi alla realizzazione di importanti opere pubbliche. Anche il tessuto produttivo locale non sembra essere coinvolto da infiltrazioni dell'economia illegale, nonostante l'emersione di fenomeni di evasione fiscale. La spiccata vocazione turistica e la posizione di confine con la Svizzera sono possibili fattori di rischio per il reimpiego di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata e per fattispecie delittuose di carattere transnazionale, quali il contrabbando (anche di gasolio proveniente dalla zona extradoganale di Livigno), l'introduzione nello Stato di merce contraffatta e le frodi fiscali. Non si rilevano particolari criticità sotto il profilo dell'ordine e la sicurezza pubblica riconducibili alla presenza di stranieri, la cui presenza risulta la più bassa tra tutte le province lombarde. Al 31 dicembre 2016, risultavano regolarmente residenti nella provincia 9.212 stranieri, in prevalenza di nazionalità marocchina e romena, ma anche ucraina, albanese, moldava e cinese. Nell'ambito del contrasto alla criminalità etnica, si registra una intensa attività nel narcotraffico ad opera di sodalizi sudamericani e albanesi che operano anche in formazioni multietniche comprensive di italiani. Nel 2016 sul territorio della provincia, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri hanno inciso per il 27% circa sul totale delle persone denunciate e/o arrestate. I reati nei quali si avverte maggiormente tale incidenza, sono i furti (specie quelli in abitazione) e le ricettazioni. In tutte le

altre tipologie di delitti, il loro coinvolgimento non appare particolarmente allarmante. Per quanto concerne l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati (tema centrale nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata), nel corso del 2016 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali non ha prodotto risultati importanti, conferma questa di una realtà territoriale poco infiltrata dalla criminalità. Nello stesso anno, riguardo alla criminalità diffusa, sono prevalsi i reati contro il patrimonio, in particolare i furti (numerosi specie quelli in abitazione, rispetto a quelli commessi con destrezza e in esercizi commerciali). Le truffe e le frodi informatiche hanno fatto registrare valori più elevati, ma, tuttavia, in lieve diminuzione rispetto al precedente anno. In calo anche i danneggiamenti e gli episodi estorsivi. In aumento, invece, il numero delle rapine (in gran parte consumate nella pubblica via). Il riciclaggio, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, risultano abbastanza attenuati. La situazione dei sequestri di sostanze stupefacenti dimostra, complessivamente, valori inferiori alle altre realtà della regione. In particolare, nel 2016 sono state sequestrate sostanze stupefacenti per un totale di 9,46 kg., prevalentemente cocaina, marijuana e hashish, con una notevole prevalenza di segnalati (nessuno per associazione finalizzata al traffico) italiani (68), rispetto agli stranieri (14)".

Nelle successive relazioni SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ex Articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 non si rinvencono rilevazioni modificative del contesto di riferimento.

9. Tali analisi, così come quella di contesto interno, non evidenziano particolari variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio tali da favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Per tale ragione, per molte delle problematiche individuate dal comma 9 dell'art. 1 della legge 190/2012, ci si limiterà al rinvio alle disposizioni del Piano nazionale anticorruzione, già di per sé particolarmente esaustive ed impegnative.

PROBLEMATICHE APPLICATIVE E NORME ATTUATIVE - INTEGRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 9 LEGGE 190/2012

3- RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito "responsabile della prevenzione") e di responsabile della trasparenza del Comune di Valdisotto (RPCT) è stato affidato al Segretario comunale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge 190/2012, giusto decreto del Sindaco n. 6 bis del 24.10.2013.
2. Il responsabile della prevenzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dalla presente sottosezione. A tal fine, il responsabile della prevenzione è coadiuvato dal gruppo di lavoro individuato in sede di approvazione del piano risorse ed obiettivi di ogni anno.
3. Il fatto che la funzione di responsabile della prevenzione sia attribuita ex lege al Segretario comunale, consente di ritenere inapplicabile, per gli enti locali, la disposizione contenuta nella circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 che porterebbe a ritenere non conferibile tale incarico a chi svolga funzioni di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, ruolo questo connaturato con la figura del Segretario comunale.
4. Per quanto riguarda invece le perplessità esposte nella suddetta circolare e le esplicitate e

perentorie riserve espresse dalla ex CIVIT riguardo alla compatibilità del ruolo di responsabile della prevenzione con quello di responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) del Comune, questo ente proporrà a livello comprensoriale una gestione associata che consenta di superare le criticità esposte nella circolare, nell'ottica di quanto esposto nell'intesa Governo-Regioni-Enti Locali del 24.07.2013.

5. In attesa di tale soluzione si ritiene comunque che a questo ente possa applicarsi il "modulo flessibile rispetto alle previsioni generali" indicato nella suddetta intesa e che "considerata la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica" degli enti di piccole dimensioni (come tali dovendosi considerare gli enti, quale il Comune di Valdisotto, privi di figure dirigenziali) consente comunque, in via eccezionale, la coincidenza della figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e di Responsabile dell'UPD.

4. ROTAZIONE DEI FUNZIONARI ADDETTI ALLE AREE A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE E NEL CASO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE O DISCIPLINARE.

1. Anche per quanto concerne il principio della rotazione dei funzionari, occorre dare applicazione ai principi di flessibilità che, in relazione alla specificità degli enti, sono indicati nell'intesa Governo - Regioni - Enti Locali del 24/7/2013.
2. E' evidente, infatti, che la rotazione ordinaria degli incarichi (anche di quelli connessi alle aree definite come a più elevato rischio di corruzione) deve, secondo quanto indicato nella suddetta intesa, "avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo di salvaguardare la continuità della gestione amministrativa".
3. La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, essendo escluso che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa. Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.
4. Fatto salvo quanto indicato al comma 5, le condizioni organizzative del Comune di Valdisotto non consentono, al momento, l'applicazione generalizzata della misura, per le seguenti ragioni:
 - il Comune di Valdisotto è un ente senza la dirigenza, dove sono nominati i titolari di EQ, ai sensi degli art. 16-21 del CCNL 16.11.2022;
 - in tale situazione non appare direttamente applicabile la soluzione della rotazione tra i responsabili dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, poiché i titolari di E.Q., a differenza dei dirigenti, rivestono anche il ruolo di responsabili dei procedimenti, con mansioni anche di tipo tecnico e non solo direttivo;
 - per molti incarichi, le competenze professionali ed i titoli di studio non sono fra loro fungibili;
 - un'applicazione della rotazione, pertanto, condurrebbe ad una situazione in contrasto con le necessità indicate ai commi 2 e 3;
5. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente che pone vincoli e divieti al conferimento di incarichi per i dipendenti condannati anche con sentenze non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, nonché alle valutazioni da effettuare nel caso di rinvio a giudizio per tali reati.

6. Per quanto concerne l'applicazione della misura dalla rotazione straordinaria si fa pieno rinvio alla deliberazione ANAC n. 215/2019 recante *«Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001»*.
Con tale delibera 215/2019, l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare, si fa riferimento:
 - alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
 - al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura;
 - a tali mutati orientamenti si dovrà fare riferimento per l'applicazione dell'istituto in parola e si intende, quindi, coerentemente integrata la presente sottosezione;
7. L'ente si impegna, così come previsto dall'accordo della Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 e compatibilmente con le concrete possibilità normative e pratiche, a verificare la possibilità di dare attuazione alla rotazione attraverso la mobilità anche temporanea con altri Enti limitrofi tra professionalità equivalenti presenti nelle diverse amministrazioni, sulla base delle iniziative di raccordo che la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si sono imparate a promuovere.
8. I dipendenti del Comune sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (compresi quelli a comando o in distacco) segnalano al Responsabile della prevenzione, entro 10 giorni da quando ne entrano a conoscenza, le misure a loro carico che comportano l'avvio del procedimento penale.
9. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il responsabile per la prevenzione, non appena venuto a conoscenza, tramite la segnalazione di cui al comma 8 od in qualsiasi altro modo, della sussistenza dei presupposti per dare applicazione all'art. 16 comma 1 lettera I quater del D.lgs n. 165/2001 procede come segue, adottando gli accorgimenti necessari per assicurare la riservatezza delle comunicazioni:
 - a) Nel caso si tratti di responsabile del servizio comunica la necessità di adottare il provvedimento di revoca o assegnazione ad altro incarico al Sindaco, competente all'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000. Il Sindaco (o chi ne fa le veci) adotta il provvedimento previsto, previa valutazione delle misure da adottare per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e previa delibera della Giunta comunale, ove sia necessario procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo dell'ente.
 - b) Nel caso si tratti un dipendente cui non sia attribuita la responsabilità del servizio, comunica la necessità di adottare il provvedimento di revoca o assegnazione ad altro incarico al Responsabile dell'area di competenza, il quale potrà richiedere che il dipendente sia assegnato ad altra area.
10. Nel caso in cui le misure siano applicate a carico del Segretario comunale/responsabile della prevenzione, il medesimo è tenuto a darne comunicazione, nei termini di cui al comma 8, al Sindaco il quale provvede a revocare la nomina di responsabile della prevenzione della corruzione e ad individuare altro Responsabile e adotta i provvedimenti necessari, d'intesa con la struttura incaricata di esercitare le funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
11. I meccanismi di cui ai commi che precedono si applicano, in particolare, nei casi in cui il Presidente dell'ANAC (in quanto destinatario delle informative del pubblico ministero quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, ai sensi dell'art. 129, co. 3, delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) eserciti i poteri previsti ai sensi dell'art. 1, co. 3, l. 190/2012, chiedendo al Comune l'attuazione della misura della rotazione.

5. ART. 1 COMMA 9 LETTERA A) L. 190/2012: ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

1. Fra le attività di cui al comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012 [*procedimenti di: A) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; D) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009*], si ritiene che, nella realtà di questo ente, quelle con più elevato rischio di corruzione siano le attività di cui alle lettere a) e b), con particolare riferimento agli affidamenti diretti, ai rinnovi ed alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara.
2. In aggiunta alle attività sopra indicate, nella realtà specifica dei Comuni, risultano inoltre potenzialmente a rischio di corruzione anche:
 - i procedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;
 - la repressione degli abusi edilizi e la gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali o alla disciplina affidata alla vigilanza del corpo di polizia locale;
 - le attività nel settore tributario, di verifica e di contrasto all'evasione fiscale.

6. ART. 1 COMMA 9 LETTERA B) MECCANISMI DI PREVENZIONE RISCHIO DI CORRUZIONE PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 5

1. Per i meccanismi di prevenzione si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Piano nazionale 2013.
2. Nello specifico di questo ente, si individuano i seguenti interventi:
 - a) specifica attività formativa, avvalendosi della collaborazione del Nucleo di Valutazione, indirizzata precipuamente ai dipendenti coinvolti nelle procedure indicate all'art. 5, favorendo il confronto fra responsabili e dipendenti e con il coordinamento del responsabile della prevenzione. Altri interventi formativi saranno proposti a livello comprensoriale, con il coinvolgimento di tutti gli Enti, in accordo con la Comunità Montana Alta Valtellina
 - b) l'attuazione delle previsioni della presente sottosezione finalizzate alla prevenzione della corruzione avverrà anche tramite l'applicazione della normativa in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, le previsioni del piano risorse e obiettivi e l'applicazione della normativa concernente i procedimenti disciplinari, in connessione con il codice di comportamento del Comune di Valdisotto
 - c) nell'ottica indicata all'art. 1.3 ed 1.4 della presente sottosezione, sarà privilegiato a livello di controllo delle decisioni adottate un approccio integrato; saranno pertanto sottoposti a controlli di regolarità e di gestione i provvedimenti individuati come a maggior rischio corruzione.

7 ART. 1 COMMA 9 LETTERA C) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

1. Per quanto concerne gli obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione si fa rinvio alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione.
2. Inoltre, con cadenza e con modalità indicate in atti di organizzazione, ai singoli Responsabili potranno essere periodicamente richieste ulteriori informazioni, volte a consentire al Responsabile per la Prevenzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza della presente sottosezione.

8 ART. 1 COMMA 9 LETTERA D) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. La normativa prevede il monitoraggio del rispetto dei termini quale strumento per far emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
2. I responsabili di servizio rispettano i termini di conclusione del procedimento e comunicano al responsabile per la prevenzione della corruzione tutti i provvedimenti assunti oltre i termini.
3. Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti è oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.lgs. n.267/2000.

9 ART. 1 COMMA 9 LETTERA E) MONITORAGGIO DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI TERZI INTERESSATI DALLE ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE-

1. Il monitoraggio di tali attività avviene con le seguenti modalità:
 - a. soggetti che stipulano contratti con il Comune: iniziative a campione individuate nell'ambito dei controlli previsti nel regolamento comunale sul controllo di regolarità amministrativa (con particolare riferimento agli affidamenti diretti, ai rinnovi ed alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara); per le stesse attività, nell'ambito del controllo di gestione, saranno effettuati controlli a campione tesi a verificare l'economicità degli affidamenti/locazioni anche mediante un confronto con altri enti (c.d. benchmarking);
 - b. soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere: iniziative a campione individuate nell'ambito dei controlli previsti nel regolamento comunale sul controllo di regolarità amministrativa.
2. Per le verifiche sulle relazioni di parentela ed affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili e i dipendenti dell'amministrazione, si rinvia agli obblighi previsti nel codice di comportamento del Comune di Valdisotto.

10 ART. 1 COMMA 9 LETTERA F) OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Allo stato attuale non sono considerate necessarie ulteriori misure, in relazione al rischio stimato dei processi nell'ente ed in considerazione del già elevato impegno richiesto alla struttura comunale.
2. Eventuali misure ulteriori che dovessero essere considerate utili o necessarie potranno essere proposte da tutte le figure coinvolte e saranno valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
3. L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile

della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto del nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità e dei controlli interni.

DATI E INFORMAZIONI RICHIESTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

11 PROCESSO DI ADOZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL PIAO – SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE

1. La presente sottosezione del PIAO è approvata, unitamente allo stesso, con delibera della Giunta comunale.
2. La sezione del Piano è stata predisposta dal Responsabile della prevenzione previo coinvolgimento degli organi di indirizzo politico- amministrativo, degli uffici comunali ed è aperta alla partecipazione degli amministratori, dei responsabili dei servizi, dei rappresentanti dei lavoratori, dei soggetti esterni all'amministrazione interessati a qualsiasi titolo alla sua applicazione (dipendenti comunali, revisore dei conti, nucleo di valutazione, organizzazioni sindacali rappresentative, associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso).
3. I medesimi soggetti potranno, anche in corso di validità ed in vista dell'adozione del prossimo piano triennale, avanzare proposte indirizzandole al comune, nella persona del segretario comunale, responsabile anticorruzione, con una delle seguenti modalità:
 - ☐ consegna diretta al comune – ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
 - ☐ mediante servizio postale;
 - ☐ mediante posta elettronica certificata (PEC);
4. Il PIAO sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "*amministrazione trasparente*" nella sezione "*altri contenuti/anticorruzione*", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.
5. Le regole e gli obiettivi del piano sono attuati dal responsabile della prevenzione e da coloro che svolgono funzioni di gestione e di direzione del Comune. Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i titolari di EQ e i dipendenti delle diverse aree.
6. I dipendenti, i responsabili ed il Segretario comunale sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Valdisotto, qualunque forma esso assuma.
7. Tutti i dipendenti del Comune di Valdisotto devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.
8. Con successivi atti di natura organizzativa saranno stabilite forme e modalità relative alla presa d'atto dei contenuti del piano, al momento dell'assunzione per i dipendenti neo assunti, e con cadenza periodica per i dipendenti già in servizio.
9. Il comune di Valdisotto si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva della

sottosezione, e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.

10. I risultati relativi all'attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013, n.33
11. I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari. Il Nucleo di Valutazione inserisce le attività svolte tra i parametri di valutazione della performance dei responsabili e, d'intesa col responsabile della prevenzione, ne attesta l'assolvimento. Il codice di comportamento costituisce fondamento e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente piano. Sull'applicazione del codice vigilano i responsabili d'area, l'organismo di valutazione, l'ufficio per i procedimenti disciplinari.

12 LE AREE DI RISCHIO

1. Alle "aree di rischio" obbligatorie per tutte le amministrazioni si aggiungono quelle individuate all'art. 5 della presente sezione, il tutto come di seguito riportato:
 - a) Area: acquisizione e progressione del personale ("concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera").
 - b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture ("scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") di cui:
 - B1) Affidamenti diretti (compresi rinnovi e proroghe appalti in corso, perizie suppletive, incarichi di progettazione);
 - B2) Procedure negoziate senza pubblicazione di bando;
 - B3) Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando; B4) Procedure ristrette;
 - B5) Procedure aperte.
 - c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario ("autorizzazione o concessione").
 - d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)
 - e) Area: provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale ed attuativa.
 - f) Area: attività di controllo, verifiche successive ed ispettive (Gestione del controllo del territorio e repressione abusi edilizi, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali o in genere alla disciplina affidata alla vigilanza del corpo di polizia locale).
 - g) Area: attività nel settore tributario, di verifica fiscale e di contrasto all'evasione fiscale.

13 MAPPATURA DEI PRINCIPALI PROCESSI ATTUATI NELLE AREE DI RISCHIO DI CUI ALL'ART. 12

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Dipartiment i/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area: acquisizione e progressione del personale	1.concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera da suddividere nelle seguenti sotto aree Reclutamento - -Progressioni di carriera - Conferimento di incarichi di collaborazione	TUTTI I SETTORI
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	2. Affidamenti diretti (compresi rinnovi e proroghe appalti in corso, perizie suppletive, incarichi di progettazione); da suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione dell'offerta - Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta - Redazione del crono programma (ove previsto) - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI
	3. Procedure negoziate senza pubblicazione di bando; da suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Redazione del crono programma (ove previsto) - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI
	4. Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando; da suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Revoca del bando- Redazione del crono programma (ove previsto) - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Dipartimenti / Uffici / Servizi interessati al processo
	5. Procedure ristrette; da suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Revoca del bando- Redazione del crono programma (ove previsto) - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI
	6. Procedure aperte. da suddividere nelle seguenti sotto aree: Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Revoca del bando- Redazione del crono programma (ove previsto) - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	TUTTI I SETTORI
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	7. Licenze, autorizzazioni, permessi o assensi comunque denominati, anche nella forma di dichiarazioni o segnalazioni certificate d'inizio attività e pareri obbligatori nell'ambito delle procedure SUAP con eccezione: – dei permessi connessi alle attività cimiteriali; – degli atti di assenso all'allacciamento alle reti di pubblico servizio; da suddividere nelle seguenti sotto aree: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato - Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno e a contenuto vincolato - Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'anno e nel contenuto	TUTTI I SETTORI

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	8. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da suddividere nelle seguenti sotto aree: Provvedimenti amministrativi vincolati nell'anno	TUTTI I SETTORI
Area pianificazione territoriale	9. Provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale ed attuativa.	SETTORE URBANISTICA
Area: attività di controllo, verifiche successive ed ispettive	10. Gestione del controllo del territorio e repressione abusi edilizi, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali o in genere alla disciplina affidata alla vigilanza del corpo di polizia locale.	SETTORI URBANISTICA E POLIZIA LOCALE
Area: attività nel settore tributario	11. attività nel settore tributario, di verifica fiscale e di contrasto all'evasione fiscale	SERVIZIO FINANZIARIO – ENTRATE COMUNALI

14 IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

1. Si applicano alle aree di cui all'articolo che precede i rischi mutuati dalla tabella allegato 3 al PNA, in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione, così come identificati nella tabella che segue.

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI
1. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. Abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. Utilizzo improprio di graduatorie di altri enti finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
2. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture -- Affidamenti Diretti (compresi Rinnovi e proroghe Appalti in corso, Perizie suppletive, Incarichi di progettazione)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'Illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa. Proroghe di affidamenti non consentite dalla normativa al fine di favorire un'impresa. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed al cottimo fiduciario al di fuori delle ipotesi legislativamente previste dalla legge e dal regolamento al fine di favorire un'impresa. Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando obbligatorie, al fine di favorire un'impresa.
3. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture- Procedure negoziate senza pubblicazione di bando	Abuso dell'affidamento con la procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'Illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata impresa, al fine di favorire un'impresa. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed al cottimo fiduciario al di fuori delle ipotesi legislativamente previste dalla legge e dal regolamento al fine di favorire un'impresa. Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando obbligatorie, al fine di favorire un'impresa. Tolleranza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. Mancato rispetto della segretezza delle offerte presentate o di qualsiasi altra regola di gara, al fine di favorire un'impresa.

4. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture- Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando;	Abuso dell'affidamento con la procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche attraverso l'illegittimo frazionamento della fornitura, del servizio o del lavoro, al fine di favorire un'impresa. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata impresa, al fine di favorire un'impresa. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed al cottimo fiduciario al di fuori delle ipotesi legislativamente previste dalla legge e dal regolamento al fine di favorire un'impresa. Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando obbligatorie, al fine di favorire un'impresa. Tolleranza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. Mancato rispetto della segretezza delle offerte presentate o di qualsiasi altra regola di gara, al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
5. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture -. Procedure ristrette	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata impresa, al fine di favorire un'impresa. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando obbligatorie, al fine di favorire un'impresa. Tolleranza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. Mancato rispetto della segretezza delle offerte presentate o di qualsiasi altra regola di gara, al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

6. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture -. Procedure aperte	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nei documenti di gara di prodotti che favoriscano una determinata impresa, al fine di favorire un'impresa. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Mancata attivazione delle procedure di ricorso al mercato elettronico, quando obbligatorie, al fine di favorire un'impresa. Tolleranza di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, anche utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto dei criteri indicati nei documenti di gara in sede di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. Mancato rispetto della segretezza delle offerte presentate o di qualsiasi altra regola di gara, al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
7. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Licenze, autorizzazioni, permessi o assensi comunque denominati	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa, omessa valutazione di cause ostative). Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). Omessa adozione delle misure di trasparenza previste dalla legge, finalizzata a favorire un'impresa. Ritardo ingiustificato nell'adozione di un provvedimento al fine di danneggiare un'impresa.
8. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Concessione ed Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Uso tollerato di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici. Ritardo ingiustificato nell'adozione di un provvedimento al fine di danneggiare un'impresa, un ente o un privato. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

9. Area pianificazione territoriale - Provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti. Omessa adozione delle misure di trasparenza previste dalla legge, finalizzata a favorire un'impresa. Ritardo ingiustificato nell'adozione di un provvedimento al fine di danneggiare un'impresa. Manchevolezze od omissioni nell'istruttoria, finalizzata a favorire o danneggiare un'impresa. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività.
10. Area: attività di controllo, verifiche successive ed ispettive - Gestione del controllo del territorio e repressione abusi edilizi, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti comunali o in genere alla disciplina affidata alla vigilanza del corpo di polizia locale	Omissione di interventi di controllo al fine di agevolare particolari soggetti. Falsificazione delle risultanze dell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti. Programmazione e attuazione degli interventi di controllo con il solo scopo di danneggiare particolari soggetti. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività di controllo allo scopo di falsarne i risultati.
11. Area: attività nel settore tributario, di verifica fiscale e di contrasto all'evasione fiscale	Dolosa omissione o falsificazione di posizioni tributarie, in sede di predisposizione dei ruoli di carico, allo scopo di agevolare o danneggiare particolari soggetti, Omissione di interventi di controllo al fine di agevolare particolari soggetti. Falsificazione delle risultanze dell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti. Programmazione e attuazione degli interventi di controllo con il solo scopo di danneggiare particolari soggetti. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività di controllo allo scopo di falsarne i risultati. Uso tollerato di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici fiscali.

15 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Si applicano alle aree di cui all'articolo 13 gli indici di valutazione del rischio mutuati dalla tabella allegato 5 al PNA 2013. L'unica modifica che si ritiene di apportare è la sostituzione dell'indice "Complessità del processo" (che pare poco significativo per questa amministrazione ai fini della valutazione del rischio) con un indice "Discrezionalità operativa", non legata alla presenza di vincoli legislativi o regolamentari ma volto a differenziare quelle attività ove, nell'avvio o nel corso del procedimento, è maggiore la possibilità di scelta operativa del responsabile.
2. L'Allegato 5 del PNA, suggerisce i sotto riportati criteri per stimare probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Il livello di rischio è calcolato moltiplicando "probabilità" per "impatto".
3. I Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:
 - *D1) discrezionalità*: se l'atto è del tutto vincolato: valore 1; se l'atto è parzialmente vincolato

- dalla legge e da atti amministrativi: valore 2; se l'atto è parzialmente vincolato solo dalla legge: valore 3; se l'atto è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi: valore 4; se l'atto è altamente discrezionale: valore 5;
- D2) *rilevanza esterna*: se l'atto non genera nessun effetto nei confronti di terzi: valore 2; se il risultato si rivolge a terzi: valore 5;
 - D3) *discrezionalità operativa*: valore 1 se il responsabile, nell'avvio o nel corso del procedimento, ha scarsa discrezionalità operativa – valore 3 se tale discrezionalità è media – valore 5 se la discrezionalità è alta.
 - D4) *valore economico*: se l'atto ha rilevanza esclusivamente interna: valore 1; se l'atto comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. assegnazione di borse di studio): valore 3; se l'atto comporta considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni (es. affidamenti di appalti): valore 5;
 - D5) *frazionabilità del processo*: se il risultato finale non può essere raggiunto attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta: valore 1; se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta: valore 5;
 - D6) *controlli*: se qualsiasi tipo di controllo esistente nell'ente (sia preventivo, sia successivo) non è in grado di neutralizzare il rischio: valore 1; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio in minima parte: valore 2; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio al 50%: valore 3; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio in modo efficace: valore 4; se il controllo è in grado di neutralizzare il rischio in modo molto efficace: valore 5.
4. L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. l'Allegato 5 del PNA, propone i seguenti criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare:
- D7) *Impatto organizzativo*: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
 - D8) *Impatto economico*: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti: punti 5; in caso contrario: punti 1.
 - D9) *Impatto reputazionale*: se negli ultimi cinque anni non sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 1; se negli ultimi cinque anni non si ha memoria se sono stati pubblicati su giornali articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 2; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa locale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 3; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa nazionale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 4; se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati sulla stampa sia locale sia nazionale articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi: valore 5;
 - D10) *Impatto sull'immagine*: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio: se il soggetto è un dipendente privo di titolarità di posizione organizzativa: valore 1; se il soggetto è un responsabile di area: valore 3; se il soggetto è il Segretario Comunale: valore 5.

Tabella Valutazione del rischio

PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
1. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5
2. affidamento di lavori, servizi e forniture -- Affidamenti diretti	2	5	5	3	5	3	1	1	1	3	3,8	1,5	5,7
3. affidamento di lavori, servizi e forniture- Procedure negoziate senza pubblicazione di bando	2	5	5	3	5	3	1	1	1	3	3,8	1,5	5,7
4. affidamento di lavori, servizi e forniture- Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando;	2	5	3	5	5	3	1	1	1	3	3,8	1,5	5,7
5. affidamento di lavori, servizi e forniture -. Procedure ristrette	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,8	1,5	4,2
6. affidamento di lavori, servizi e forniture -. Procedure aperte	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,8	1,5	4,2
7. Licenze, autorizzazioni, permessi o assensi comunque denominati	2	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3,2	1,5	4,8

PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità: Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto: Media punteggi da D.7 a D.10	Livello di rischio: (probabilità x impatto)
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
8. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	3	3	1	3	1	1	1	3	2,8	1,5	4,2
9. Provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale ed attuativa.	2	5	5	5	1	3	1	1	1	3	3,5	1,5	5,2
10. Attività di controllo, verifiche successive ed ispettive -	2	5	5	5	1	3	1	1	1	3	3,5	1,5	5,2
11. Attività nel settore tributario, di verifica fiscale e di contrasto all'evasione fiscale	2	5	3	3	1	3	1	1	1	3	2,8	1,5	4,2

16 PONDERAZIONE DEL RISCHIO

- 1) A seguito dell'analisi indicata al punto 15, si può procedere alla ponderazione, che consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.
- 2) La sotto riportata "classifica del livello di rischio" porta ad individuare i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio, che vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento:

Livello di rischio (il livello massimo teorico è 25 il minimo è 1)	Processi analizzati
5,7	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Affidamenti diretti - Procedure negoziate senza pubblicazione di bando - Procedure negoziate con previa pubblicazione di bando
5,2	Provvedimenti di approvazione e stipula convenzioni urbanistiche e istruttoria pianificazione urbanistica generale ed attuativa Attività di controllo, verifiche successive ed ispettive
4,8	Licenze, autorizzazioni, permessi o assensi comunque denominati
4,5	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
4,2	6) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Procedure ristrette - Procedure aperte 7) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 8) Attività nel settore tributario, di verifica fiscale e di contrasto all'evasione fiscale

17 IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE PER NEUTRALIZZARLO

- 1) La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.
- 2) Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.
- 3) Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori. Le prime sono definite tali in quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.

18 MISURE OBBLIGATORIE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- 1) Le misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A. 2013, che sono sintetizzate nella seguente tabella:

Misura obbligatoria	Tavola allegata PNA	Riferimenti normativi	Misure da adottare
Adempimenti relativi alla trasparenza	3	D.lgs. n. 33/2013- come modificato dal D.lgs. 25/05/2016, n. 97 L. 190/2012 Art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34 Capo V della L. 241/1990	Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 25/05/2016, n. 97 e le altre prescrizioni vigenti
Codici di comportamento	4	Art. 54, D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012 D.P.R. 62/2013	Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo. Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D. Aggiornamento delle competenze dell'U.P.D. alle previsioni del Codice Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice
Rotazione del personale	5	D.lgs. 165/2001 art. 16, comma 1, lett. l- quater	Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, tra cui: • Individuare modalità di attuazione della rotazione • Prevedere il criterio di rotazione nell'atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi • Prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	6	Art. 6 bis, della L. 241/1990 D.P.R. 62/2013	Adeguate iniziative di formazione/informazione
Conferimento e autorizzazione incarichi	7	Art. 53, D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art.1, comma 42, della L. 190/2012 •Art. 1, comma 58 bis, della L. 662/1996	Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni Approvazione di atti normativi
Inconferibilità di incarichi dirigenziali	8	Capi II, III e IV del D.lgs 39/2013 Artt. 15, 17, 18 e 20 del D.lgs 39/2013	Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico
Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	9	Capi V e VI del D.lgs. 39/2013 •Artt. 15, 19 e 20 del D.lgs. 39/2013	Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo •Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi
Attività successiva alla cessazione dal servizio	10	Art 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001 aggiunto Art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l, della L. 190/2012	Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni •Adozione di atti normativi
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a.	11	•Art. 35 bis, D.lgs. 165/2001, aggiunto dall'art.1, comma 46, della L. 190/2012 •Art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20, L. 190/2012 •Art. 16, comma 1, lett. l quater), D.lgs. 165/2001 • Capo II del D.lgs 39/2013	Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni • Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo •Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello per conferimento di incarichi

Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	12	Art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, c.51 d l l L 190/2012	Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C. • Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni
Formazione del personale	13	Art. 1 comma 5, lett. b) comma 8 comma 10, lett. c) comma 11 L. 190/2012 Art. 7-bis del D.lgs 165/2001 D.P.R. 70/2013	• Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A. • Pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare • Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari • Prevedere forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità
Patti di integrità negli affidamenti	14	Art. 1, comma 17, della legge 190/2012	predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15	Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione- Titolo II (Misure preventive) artt. 5 e 13	Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso: • un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. • l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p a di episodi di corruzione cattiva amministrazione e alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi

Monitoraggio termini procedurali	16	Art. 1, comma 9, lett. d), della L. 190/2012	Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti
Monitoraggio dei rapporti amministrazione oggetti esterni	17	Art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti

- 2) Nella seguente tabella si riportano i dati applicativi e le previsioni di intervento relative alle suddette misure per questo ente.

Misura obbligatoria	Stato di attuazione / programmazione interventi
1) Adempimenti relativi alla trasparenza	Sul sito comunale sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente i contenuti previsti dalla normativa richiamata al comma 1. Gli obblighi di pubblicazione previsti in varie disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 sono stati modificati dal d.lgs. n. 97 del 2016.
2) Codici di comportamento	La Giunta comunale ha approvato il Codice di comportamento comunale con deliberazione n. 166 in data 19.12.2013. E' stato predisposto il modello di Clausola tipo da <i>inserire</i> nei vari contratti (fornitura/collaborazione/assunzione/conferimento di incarichi) ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013, nei casi in cui ciò sia previsto dal codice di comportamento comunale. Per quanto concerne la coincidenza dell'U.P.D. Ufficio procedimenti disciplinari con il Segretario comunale – responsabile della prevenzione, si rinvia a quanto previsto nell'art. 3 commi 5 e 6 della presente sezione. L'ufficio competente ad emanare i pareri sull'applicazione del codice di comportamento è il segretario comunale. Per ciò che concerne la formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice si rinvia al punto 11
3) Rotazione del personale	Si rinvia a quanto previsto nell'art. 5 della presente sezione, riguardo all'impossibilità di procedere all'applicazione generalizzata della misura della rotazione dei responsabili e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, nonché alle misure da assumere in caso di avvio di procedimento penale o disciplinare.
4) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Per ciò che concerne la formazione in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi si rinvia al punto 11.
5) Conferimento e autorizzazione incarichi	L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

	L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.
6) Inconferibilità di incarichi dirigenziali	Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di EQ l'ente applica la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 109 e 110 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e dal proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. All'atto del conferimento dell'incarico l'incaricato di responsabilità di servizio presenta una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013.
7) Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di EQ l'ente applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 109 e 110 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dal proprio regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. I responsabili di servizio presentano annualmente una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. (vedi art. 20 d.lgs. 39/2013). Il Responsabile anti- corruzione procede periodicamente alla verifica ed ai controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi in applicazione delle linee guida dell'ANAC relative al ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità.
8) Attività successiva alla cessazione dal servizio	L'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che <i>"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."</i> Il Comune adotta le seguenti misure operative: a) Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà rendere una dichiarazione circa il rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001. b) E' disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente. c) Nei contratti di assunzione del personale stipulati dal 1/2/2014 è inserita la clausola che assicura il rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

9) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a.	L'articolo 35-<i>bis</i> del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. Pertanto dal 1/2/2014: a) ogni commissario renderà all'atto della nomina una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001. b) le suddette dichiarazioni sostitutive relative ai precedenti penali saranno controllate a cura del competente responsabile d'area o se dallo stesso rilasciate dal segretario comunale, e l'eventuale riscontro positivo è comunicato al responsabile per la prevenzione della corruzione.
10) Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	A favore del dipendente pubblico che segnala gli illeciti si applica la disciplina del d.lgs n. 24/2023 nonché delle linee guida approvate dall'ANAC con Deliberazione n. 311/2023. L'Ente mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori un applicativo software accessibile ai dipendenti attraverso la intranet. L'applicativo software garantisce come da linee guida dell'ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente. Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'inculpato solo nei casi in cui: - vi sia il consenso espresso del segnalante; - la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'inculpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
11) Formazione del personale	Si prevede il presente piano di formazione anticorruzione: Tenuto conto della assoluta carenza di risorse finanziarie, si privilegia la formazione "in house", che si svolge con le seguenti modalità: a) il responsabile della prevenzione curerà, anche attraverso gli strumenti di comunicazione elettronica, il costante aggiornamento formativo e informativo dei responsabili dei servizi, nonché, qualora necessario e possibile, degli altri dipendenti delle aree di rischio;

	criterio essenziale è quello che la formazione, strettamente legata all'attività di controllo, abbia l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del personale, affinché la sua attività sia fondata sulla conoscenza e si riduca, pur in un contesto normativo particolarmente complesso, il rischio della c.d. "maladministration", intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, con riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. b) analogamente i responsabili procedono nei confronti dei dipendenti della propria area; c) con tali strumenti si mira a: • diffondere i valori etici, mediante la diffusione di principi di comportamento moralmente e giuridicamente adeguati. • creare una base omogenea di conoscenze, unite a competenze specifiche per facilitare le rotazioni del personale e per "presidiare" le aree a più elevato rischio di corruzione e garantire buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione, che valgano a ridurre il rischio di corruzione; • diffondere gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, anche per evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione delle norme di volta in volta applicabili; d) sia in sede di controllo degli atti sia nel corso dell'attività quotidiana si evidenzieranno le eventuali criticità emerse dal controllo successivo degli atti, in maniera più specifica ai Responsabili di E.Q., ma anche ai dipendenti, in modo particolare, per gli aspetti pratici collegati alla redazione degli stessi; e) I responsabili dei servizi ed i dipendenti comunali, in un'ottica partecipativa, potranno a loro volta evidenziare aspetti che ritengano rilevanti per ulteriori approfondimenti nella materia, proporre al RP quesiti e dubbi interpretativi e suggerimenti per ridurre il rischio di corruzione; f) Nel corso del triennio: • il responsabile della prevenzione procederà ad ulteriori momenti formativi rivolti ai Responsabili di E.Q. per approfondire gli aspetti legati alle misure previste dal Piano anticorruzione e alle responsabilità che derivano dalla mancata attuazione delle stesse. • I responsabili svolgono le attività di formazione nei confronti del personale appartenente ai Servizi di rispettiva responsabilità, con particolare riferimento ai dipendenti che operano nelle aree di rischio. • Compatibilmente con le risorse disponibili si individueranno momenti formativi rivolti al Responsabile della Prevenzione, alle EQ ed ai dipendenti delle aree di rischio.
--	---

12) Patti di integrità negli affidamenti	Stante il carattere facoltativo della previsione dell'art. 1 comma 17 della legge 190/2012 e vista la sovrabbondanza di vincoli e regole che sono alla base del regime degli affidamenti non si ritiene di predisporre, a livello di singolo ente, protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Resta ferma la possibilità di aderire a protocolli o patti che fossero concordati a livelli provinciali o regionali.
13) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Il PIAO è pubblicato in evidenza sul sito <i>web</i> del Comune, oltre che nell'apposita sezione "<i>amministrazione trasparente</i>". Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione. Le relative segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica che sarà opportunamente evidenziato sulla home page del sito istituzionale o con lettera indirizzata al segretario comunale. In tali casi si applicano le disposizioni di cui al punto 10 della presente tabella.
14) Monitoraggio termini procedimentali	I responsabili di servizio rispettano i termini di conclusione del procedimento e comunicano al Responsabile per la prevenzione della corruzione tutti i provvedimenti assunti oltre i termini. Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti è oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. 18.8.2000 n. 267.
15) Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni	I responsabili di servizio ed i dipendenti del Comune, comunicano al segretario comunale eventuali rapporti di parentela in linea retta e collaterale fino al secondo grado, di affinità in linea retta o di affari sussistenti con titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti beneficiari dei vantaggi economici in relazione a procedimenti amministrativi relativi ad autorizzazioni, concessioni, contratti, erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere. In tali casi tutti tali atti saranno oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa.

19 MISURE ULTERIORI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

- 1) Fra le misure suggerite al punto 4 della PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI - AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI della Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, si segnalano le seguenti, quali più idonee, in relazione alle caratteristiche dell'ente come indicate al punto 2 ed all'esigenza di non appesantire troppo i procedimenti e, conseguentemente, i tempi di attuazione degli interventi:

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Programmazione	1) Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, redazione di scadenziario in ordine alle future scadenze contrattuali. 2) Pubblicazione, sul sito, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni (di importo superiore alla soglia prevista dal D.lgs. 36/2023 per gli affidamenti diretti). 3) Per contratti sopra soglia previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza.
Progettazione della gara	1) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). 2) Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta (quando prevista tale possibilità). 3) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
Selezione del contraente	1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari (nel caso di gare che si svolgano sulle piattaforme del mercato elettronico si applicano le specifiche tecniche di tali piattaforme). 2) Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara. 3) Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (nel caso di gare che si svolgano sulle piattaforme del mercato elettronico si applicano le specifiche tecniche di tali piattaforme). 4) Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). 5) Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti (nel caso di costituzione delle commissioni di gara). 6) Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. 7) Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati. 8) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali e l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 C.P.C., richiamato dall'art. 84 del Codice.

	9) nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”. 10) Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. 11) Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1) Check list (lista di controllo) di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. 2) Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
Rendicontazione del contratto	1) Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio. 2) Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.

2. Per le attività diverse da quella di affidamento lavori servizi e forniture si individuano le seguenti misure:

ATTIVITA'	Azioni di prevenzione
Urbanistica edilizia e controllo territorio	Processi di pianificazione comunale generale e varianti Fase di redazione dei piani: lo staff incaricato della redazione del PGT o di sue varianti generali deve essere interdisciplinare (con la presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche); - anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del PGT o di sue varianti generali, l'organo politico competente individua gli obiettivi generali del piano ed elabora i criteri generali e le linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie - in fase di adozione dello strumento urbanistico, il consiglio comunale: a) effettua un'espressa verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale di cui ai punti precedenti e le soluzioni tecniche adottate, al fine di apportare, se necessario, i conseguenti correttivi; b) approva un documento (pubblicizzato come allegato della delibera di adozione) dove sono predeterminati i criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni; Fase di pubblicazione del piano: ai fini della divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, è elaborato un documento di sintesi dei contenuti della variante in linguaggio non tecnico; Fase di approvazione del piano: - in tale sede il consiglio comunale a) motiva puntualmente le decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale; b) approva un documento riassuntivo di monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. Piani attuativi d'iniziativa privata e permessi di costruire convenzionati: - gli incontri con i soggetti attuatori, sono succintamente verbalizzati e trasmessi per conoscenza al RPCT; - per i piani di particolare incidenza urbanistica, economica o patrimoniale, la giunta, anche su proposta del responsabile del servizio, può disporre l'adozione di una o più delle seguenti misure: a) la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti devono rendere una preventiva dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; b) richiedere ai proponenti la presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adequatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori, anche con riferimento agli aspetti fiscali conseguenti alle operazioni patrimoniali previste nel piano; c) l'acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di

	commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale). Calcolo degli oneri - alla convenzione urbanistica si allega specifica attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, riguardo all'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri ed al fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione; - le tabelle di calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, le modalità di rateizzazione e le sanzioni connesse al ritardato o mancato pagamento sono pubblicate sul sito del comune; se possibile si adottano procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo. Individuazione delle opere di urbanizzazione Nel caso di piani attuativi o di permessi convenzionati che prevedano la realizzazione di opere di urbanizzazione a carico del privato, si procede prima dell'adozione del piano a: - identificare le opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile del servizio manutentivo e ambiente, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche; - motivare la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria - predisporre una tabella di calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe (da approvare in sede di adozione); - valutare la necessità di richiedere per le opere a scomputo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; - valutare la necessità di prevedere garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche. Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria - monitorare i tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree -quando non avvenute contestualmente alla firma della convenzione urbanistica (con apposita tabella da allegare al DUP del triennio). Monetizzazione delle aree a standard - con delibera della giunta adottare annualmente i criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree; - per le monetizzazioni di importo significativo (superiori a 40.000 euro) prevedere forme di verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria; - previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati convenzionati
--	---

		Nella convenzione deve essere previsto: - l'obbligo della comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge; - le modalità di verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione; il fatto che la nomina del collaudatore è effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato; - le misure sanzionatorie da applicare, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate. Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi E' stata introdotta nel codice di comportamento l'esplicita previsione del divieto, per i tecnici incaricati di istruire le pratiche edilizie, di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza.
Gestione beni pubblici		Pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione, del soggetto beneficiario, degli oneri a carico dello stesso e della durata della concessione e predisposizione di scadenziario aggiornato a livello di area e di ente (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale).
Attività controllo/verifiche successive/ispettive	di	Creazione di livelli specialistici – anche trasversali fra le aree interessate per l'indirizzo e controllo nelle diverse materie dell'attività di vigilanza Approvazione e pubblicazione linee guida in materia di definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo.
In materia di rilascio di titoli autorizzativi e concessori		Estensione ed implementazione del programma di gestione dei flussi documentali per rendere accessibili agli interessati (tramite identificazione informatica) le informazioni sullo stato del procedimento
TRASVERSALE tutte le aree	per	Modifiche dei vigenti regolamenti comunali, ove necessarie, per dare coerente attuazione alle finalità di cui alla legge anticorruzione
TRASVERSALE tutte le aree	per	Implementazione delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente anche in applicazione dell'art.35 del d.lgs.33/2013 – attuazione di quanto previsto al punto 14 (mappatura dei processi).

3. L'attivazione delle misure di cui al comma 1 e 2 (nonché di altre che si ritenga opportuno attivare, fra quelle suggerite nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) avverrà nel corso del triennio 2024 – 2026 ed è subordinata alla loro previsione nel piano risorse obiettivi 2024 e successivi, con riferimento anche alla compatibilità organizzativa di tali misure con l'efficacia dell'erogazione dei servizi comunali, con le tempistiche negli stessi indicate e così come sarà meglio ivi individuato.

20 TRASPARENZA.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO – ORGANIZZAZIONE

- a) Il ruolo di Responsabile della Trasparenza, è affidato al Segretario Comunale dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal Programma ed è, in particolare, preposto a:
 - controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico generalizzato (FOIA);
 - svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
 - assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - segnalare all'organo di indirizzo politico, al NDV, al responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - curare l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33.
- b) Nell'ambito del Comune di Valdisotto, i Responsabili dei servizi sono responsabili della trasmissione dei dati e/o documenti da pubblicare e aggiornare e possono individuare a tal fine propri collaboratori anche quali responsabili del procedimento. Ove gli stessi evidenziassero degli ostacoli o impedimenti all'attuazione degli obblighi loro ascritti, hanno il dovere di riferirne per iscritto e senza ritardo al responsabile della trasparenza indicando le possibili soluzioni.
- c) Il Responsabile della Trasparenza, per le pubblicazioni e gli aggiornamenti, si avvale della collaborazione dei dipendenti dei servizi Affari generali e Finanziaria.
- d) È istituito un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso, con esclusione di quelle informali). Il Registro è gestito dal Responsabile della Trasparenza; a tal fine tutti i responsabili dei servizi devono tempestivamente trasmettere le richieste di accesso pervenute. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale.
- e) Il Sindaco, con proprio decreto, individua il soggetto preposto (RASA) all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati, al fine di assicurarne l'inserimento nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Il suddetto RASA è stato abilitato nel profilo utente di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013

2. IL NUOVO ACCESSO CIVICO

Il D.lgs. 97/2016 ha modificato ed integrato il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "Decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico, formalizzando le diverse tipologie di accesso ad atti e documenti da parte dei cittadini:

- Accesso "generalizzato" che determina il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;
- Accesso civico "semplice" correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5 D.lgs. 33/2013); le modalità e i responsabili della procedura di accesso civico sono pubblicati sul sito istituzionale al link "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti\Accesso Civico";
- Accesso documentale riservato ai soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari (Artt. 22 e succ. L.241/90).

Le modalità di attivazione dell'accesso civico generalizzato, l'iter e le esclusioni e le limitazioni all'accesso, così come dettagliate nelle Determinazioni ANAC, sono state recepite in toto dal Comune di Valdisotto

3. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La sezione 2.3. del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato, laddove considera la legge 190/2012 “principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”.

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.

Le amministrazioni che sono tenute ad adottare il PIAO osservano gli obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, da attuare secondo le modalità indicate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016 e nell'Allegato 1) alla stessa, così come modificato da ANAC attraverso il PNA 2022-2024 ed il recente Aggiornamento 2023 al PNA 2022.

Il legislatore ha previsto che nei PTPCT sia predisposta una specifica programmazione, da aggiornare annualmente, in cui definire i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

In tale programmazione rientra anche la definizione degli obiettivi strategici, compito affidato all'organo di indirizzo dell'amministrazione. La promozione di maggiori livelli di trasparenza, infatti, costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'ente abbia individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Gli esiti dei monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico.

Le risultanze del monitoraggio sono altresì strumentali alla misurazione del grado di rispondenza alle attese dell'amministrazione delle attività e dei servizi posti in essere dalla stessa. Ciò in quanto le informazioni raccolte a valle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'amministrazione.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere:

- un controllo successivo: in relazione poi alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi agli organi/soggetti competenti;
- relativo a tutti gli atti pubblicati nella sezione AT (il monitoraggio, può infatti riguardare anche la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (“dati ulteriori”) soprattutto ove concernano i processi PNRR);
- totale e non parziale: per gli enti di dimensione inferiore a 50 dipendenti, il monitoraggio può essere limitato ad un campione – da modificarsi anno per anno - di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione;
- programmabile su più livelli, di cui: un primo livello ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di

competenza del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

ANAC nel PNA 2022 raccomanda che il monitoraggio sulla trasparenza non sia svolto una sola volta all'anno. È quindi auspicabile che le amministrazioni attuino un monitoraggio periodico, non solo su base annuale, sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione OIV (secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC), ma anche su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche e, in particolare alla luce dell'attuale fase storica, sui dati che riguardano l'uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali. A tal proposito, è prioritario monitorare i dati sui contratti pubblici, sui pagamenti del personale, sui consulenti e collaboratori, sugli interventi di emergenza.

5. LA TRASPARENZA E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

6. LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. N. 36/2023

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, che individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. che individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, la trasparenza dei contratti pubblici è materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle fattispecie della tabella seguente:

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	Pubblicazione nella " <i>Sezione Amministrazione trasparente</i> " sottosezione " <i>Bandi di gara e contratti</i> ", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

21 PARTECIPAZIONI IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO

1. In applicazione del PNA 2016, per quanto riguarda le partecipazioni di controllo, in enti di diritto privato, ivi comprese quindi le associazioni e le fondazioni, si applicano le seguenti misure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo unico

di attuazione dell'art. 18 della l. 124/2015, ma mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e alla trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati:

a) nei piani di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni il Comune valuta, ai fini dell'analitica motivazione per la costituzione di nuovi enti o del mantenimento di partecipazione in essere, se la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle funzioni affidate, considerando, a tal fine, ipotesi di "reinternalizzazione" dei compiti affidati;

b) nella stessa sede il Comune valuta se sia necessario limitare l'esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico con particolare riferimento alle attività strumentali;

c) laddove si ritenga utile costituire una società mista secondo la vigente normativa in materia, il Comune individua il socio privato con procedure concorrenziali, vigilando attentamente sul possesso, da parte dei privati concorrenti, di requisiti non solo economici e professionali, ma anche di quelli attinenti la moralità e onorabilità.

2. Il Comune sottopone gli enti partecipati controllati ad annui controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate, con particolare riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle procedure di espropriazione di pubblico interesse, all'erogazione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale.

3. Nei casi di enti di diritto privato a controllo pubblico destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, le amministrazioni promuovono negli statuti di questi enti, la separazione, anche dal punto di vista organizzativo, di tali attività da quelle svolte in regime di concorrenza e di mercato. Qualora la separazione organizzativa sia complessa, è necessario adottare il criterio della separazione contabile tra le due tipologie di attività.

4. Il Comune promuove l'introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico (così come definiti dal testo unico attuativo dell'art. 18 della l. 124/2015), quanto alla disciplina del personale:

- di regole che avvicinino tale personale a quello delle pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia dell'imparzialità, con il rispetto dei principi richiamati dall'art. 19, co. 3, del testo unico;
- l'adozione di procedure concorsuali per il reclutamento, sottratte alla diretta scelta degli amministratori degli enti;
- procedure di affidamento di incarichi equivalenti agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni che diano analoghe garanzie di imparzialità, soprattutto qualora tali incarichi siano relativi ad uffici cui sono affidate le attività di pubblico interesse
- il riconoscimento in capo ai responsabili di tali uffici (comunque delle attività di pubblico interesse) di garanzie di autonomia gestionale comparabili con quelle riconosciute ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
- l'applicazione a questo personale delle regole sulla trasparenza secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.
- l'applicazione al personale dei codici di comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni.

22 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO (IL WHISTLEBLOWING).

1. In data 15 marzo 2023 è stata pubblicata sulla G.U. n. 63 il D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 intitolato "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
2. In adempimento a tale normativa l'ANAC ha emanato le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 12-7-2023 n. 311
3. In attuazioni delle predette disposizioni la Comunità montana alta Valtellina ha provveduto ad attivare una piattaforma per il whistleblowing, (<https://cmav.segnalazioni.net>) che garantisce l'invio della segnalazione in maniera sicura e riservata.

Le misure predisposte a tutela del segnalante dal Comune sono le seguenti:

1. L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le modalità indicate nella normativa sopra richiamata, al fine di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
2. L'Ente mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori un applicativo software accessibile ai dipendenti attraverso la intranet. L'applicativo software garantisce come da linee guida dell'ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente.
3. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
4. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.
5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione o quando il segnalante non consideri sufficienti gli strumenti a tutela della sua riservatezza individuati nel presente piano, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nella Parte II § 1 delle Linee guida approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 12-7-2023 n. 311;
6. il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
7. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.
8. In caso contrario, il medesimo valuta a chi inoltrare la segnalazione (assicurando la tutela della segretezza dell'identità del segnalante) in relazione ai profili di illiceità riscontrati ad uno o più d'uno tra i seguenti soggetti:
 - a. dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto;
 - b. Ufficio Procedimenti Disciplinari (nei termini previsti per l'attivazione del procedimento);
 - c. Autorità giudiziaria;
 - d. Corte dei conti;

- e. ANAC;
 - f. Dipartimento della funzione pubblica.
9. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione.
 10. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.
 11. il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
 12. In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo, applicando con puntualità e precisione le disposizioni di cui al D.Lgs. 10.03.2023 n. 24 e delle Linee Guida approvate con Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 12-7-2023 n. 311.

23 NORME FINALI – MODALITA' PER OPERARE AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL PIAO TRATTAMENTO DATI MISURE ULTERIORI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1. L'aggiornamento annuale del Piano terrà conto dei seguenti fattori:
 - gestione associata di servizi
 - normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti o che li semplificano;
 - normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
 - emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione della sezione anticorruzione del PIAO;
 - nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..
2. L'aggiornamento seguirà la stessa procedura seguita per la prima adozione della sezione anticorruzione del PIAO.
3. I dati raccolti in applicazione del presente Piano vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite nel D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del garante della Privacy.
4. Con l'approvazione del presente piano sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso.